



TRIBUNALE DI PARMA

Sentenza rito abbreviato

art 129 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari di Parma dott. ~

all'udienza del 05 ottobre 2017 mediante

lettura del dispositivo ha pronunciato e pubblicato la  
seguinte

**SENTENZA**

nei confronti di

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ residente in Parma

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso

lo studio dell'Avvocato Stefano Tamagna del Foro di  
Parma

**LIBERO-ASSENTE**

Difensore: Avv. Stefano Tamagna del Foro di Parma –  
di fiducia

N. 362/2017 R. Sent

N. 4464/2017 R.G.G.I.P.

N. 4247/2016 N.R.

Data del deposito

06/10/2017

Data irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15 disp.

reg. il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ RCA

Comunicata ex art. 27 disp.

reg. il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ RCA

## FATTO E DIRITTO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di [redacted] per il reato di cui in epigrafe, il G.U.P. di Parma accoglieva la richiesta difensiva avanzata in sede di opposizione, volta alla sospensione del processo con messa alla prova. Aggiornato ad oggi il processo, la difesa insisteva per l'assoluzione dell'imputato (richiesta già avanzata, in principalità, in sede di opposizione), siccome non accertato lo stato di alterazione psico-fisica del preveruto all'epoca del fatto. Il P.M. si associava alla richiesta difensiva.

Il Giudice ritiene di condividere la conclusione raggiunta concordemente dalle parti processuali.

Ed invero, preliminarmente si osserva che: "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione" (cfr. Cass. sez. 4 n. 39160 del 15.5.2013).

La condotta punita dalla suddetta disposizione normativa, infatti, non è di chi guida dopo l'assunzione di stupefacenti, bensì di chi guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.

Ora, nel caso di specie, non può dirsi provato, per quanto desumibile dagli atti acquisiti (v. CNR e relativi allegati) che, all'epoca in cui il [redacted] si era posto alla guida del mezzo, egli fosse stato, effettivamente, in condizioni di alterazioni psico-fisica, nulla emergendo in relazione al comportamento assunto dal predetto dopo l'incidente verificatosi. Anzi, risulta dagli atti che il [redacted] dopo il fatto occorso, rilasciò spontanee dichiarazioni senza che, nel corso della sua verbalizzazione, fosse emerso alcun che di rilevante ai fini della valutazione necessaria per l'accertamento della sussistenza del reato per cui si procede.

Si impone, pertanto, sentenza di assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.  
REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del Popolo italiano*  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
Il Giudice dell'udienza preliminare

Visto l'art. 129 c.p.p.

Assolve l

[redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Parma il 5.10.2017

 -UP

